



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 115 DEL 25/08/2026

**OGGETTO: EVENTO "SANGI(N)" PREVISTO NEL PARCO DELLA ROCCA
NEI GIORNI 29 E 30 AGOSTO 2026 : DIVIETO DI VENDITA PER
ASPORTO E DI CONSUMAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN
BICCHIERI DI VETRO E/O IN BOTTIGLIE DI VETRO**

IL SINDACO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 163 del 6 agosto 2026 nella quale viene approvato il programma definitivo dell'evento denominato " SANGI(N)", previsto nel Parco della Rocca di Montestaffoli nei giorni 29 e 30 agosto 2026 presentato da F.G.. , in qualità di legale rappresentante dell' Associazione Controcultura, con sede legale a San Gimignano in loc. Sant'Andrea n. 11, C.F. 91023330524,

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione di un apposito provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e preservare il patrimonio artistico della città, limitando i comportamenti molesti che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre a ridurre la dispersione di un numero elevato di oggetti in vetro che possono essere abbandonati su suolo pubblico, con la possibilità di diventare possibili corpi contundenti o armi improprie, atte ad offendere e/o recare danno;

Valutata l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto limitatamente allo svolgimento della manifestazione in premessa descritta, di vendere per asporto bevande in bicchieri di vetro e/o in bottiglie aperte, oltre al divieto impartito a chiunque, di consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro e di abbandonarne i contenitori;

Considerato che appare pertanto opportuno adottare provvedimento contingibile e urgente al fine di eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 57 T.U.L.P.S. e l'articolo 101 del Regolamento T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto il decreto legge n. 14/17, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge n. 48/2017;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTI gli ulteriori riferimenti normativi: D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189; L. 30.03.2001, n. 125; e la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nei giorni 29 e 30 agosto 2026 dalle ore 16 alle ore 24 **nel Parco della Rocca di Montestaffoli, area di svolgimento dell'evento "SANGI(N)"**

IL DIVIETO

- **1) di porre in vendita per asporto qualsiasi tipo di bevanda in bicchieri di vetro o in bottiglie di vetro,**
- **2) della consumazione di bevande in contenitori di vetro,**
- **3) di abbandonare rifiuti sul suolo pubblico,**
- **4) di usare in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica.**

ORDINA inoltre che la manifestazione termini entro e non oltre le ore 24 di entrambi i giorni.

Il presente provvedimento sia notificato al sig. D. S. in qualità di legale rappresentante dell' Associazione Controcultura, con sede legale a San Gimignano in loc. Sant'Andrea n. 11, C.F. 91023330524, responsabile generale dell'intera manifestazione

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. Spetta a chi di dovere osservare e far osservare il presente provvedimento

DISPONE ALTRESÌ

1. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e alle attività commerciali e che venga pubblicato sul sito *Internet* del Comune di San Gimignano;

2. la presente ordinanza sia trasmessa alle forze di polizia per opportuna conoscenza e inviata al Prefetto della provincia di Siena.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: entro 30 giorni

ricorso gerarchico al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, entro 60 giorni al Tar per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

Lì, 25/08/2026

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)